CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 15 del 28 gennaio 2021

Riunione del 22 gennaio 2021

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente	Avv. Anselmo Carlevaro
Componente	Avv. Claudio Cutrera (Relatore)

Oggetto: 12.20.21-13.20.21-14.20.21-15.20.21-16.2021 - Reclami riuniti degli atleti Rocchi Leonardo, Mazzotti Bianca, Mazzotti Matteo, Graziani Andrea, Gherardi Luca avverso i comunicati nn.ri 73 dell'11 Gennaio 2021- 68 dell'8 Gennaio 2021- 67 dell'8 Gennaio 2021- 62 del 5 gennaio 2021- 59 del 4 gennaio 2021 del Tribunale Federale.

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con differenti reclami presentati presso questa Corte Federale d'Appello, gli atleti Andrea Graziani, Matteo Mazzotti, Bianca Mazzotti, Leonardo Rocchi e Luca Gherardi hanno impugnato i seguenti Comunicati Ufficiali del Tribunale Federale: n. 62 affisso all'albo in data 05.01.2021 e reso nel procedimento disciplinare n. 35.20.21; n. 67 affisso all'albo in data 08.01.2021 e reso nel procedimento disciplinare n. 35.20.21; n. 68 affisso all'albo in data 08.01.2021 e reso nel procedimento disciplinare n. 35.20.21; n. 73 affisso all'albo in data 11.01.2021 e reso nel procedimento disciplinare n. 35.20.21; n. 59 affisso all'albo in data 04.01.2021 e reso nel procedimento disciplinare n. 35.20.21.

In particolare gli atleti, per il tramite del difensore nominato Avv. Claudia Balestreri, hanno contestato le decisioni del Tribunale Federale il quale, all'esito dei diversi procedimenti disciplinari, ravvisando la "violazione degli artt. 8, 10 e 16 dello Statuto FIPAV, degli artt. 19 e 22 R.A.T., degli artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale e delle norme che regolano l'attività del Beach Volley, riportate nel manuale del 20.12.2019" aveva inflitto le seguenti sanzioni: ad Andrea Graziani la sospensione da ogni attività federale per mesi tre, a Matteo Mazzotti la sospensione da ogni attività federale per mesi tre, a Bianca Mazzotti la sospensione da ogni attività federale per mesi tre, a Leonardo Rocchi la sospensione da ogni attività federale per mesi tre, a Luca Gherardi la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Riepilogando brevemente l'iter processuale si precisa che i differenti procedimenti disciplinari traevano origine dal medesimo atto di deferimento 09.20.21 del Procuratore Federale, il quale aveva proceduto all'instaurazione del procedimento ex art. 32 Reg. Giur., disponendo, in virtù dell'art. 34 n. 2 Reg Giur., la

convocazione degli incolpati per la medesima data del 05.01.2021.

Gli incolpati, personalmente presenti in detta sede, rinunciavano alla difesa tecnica e si riportavano a quanto già comunicato alla Procura Federale con la mail del 14/9/20, con la quale confermavano di aver partecipato ad un torneo organizzato da soggetti non conosciuti in via diretta e di non aver verificato se lo stesso torneo fosse stato autorizzato dalla FIPAV.

Da qui, considerato l'accertamento dei fatti, avvalorati dalle spontanee dichiarazioni dei vari incolpati, i provvedimenti del Tribunale Federale con cui si sanzionavano gli atleti per aver partecipato ad un torneo di Beach Volley non organizzato né autorizzato dalla Fipav.

Gli stessi tesserati proponevano reclamo, per i seguenti motivi:

1) "Insussistenza della violazione dell'art. 8 dello Statuto FIPAV": secondo i tesserati tale articolo non sarebbe precisamente riferibile al caso di specie, essendo tutti regolarmente tesserati con la FIPAV, con vincoli trasferiti per la stagione 2020/21 dalla società Volley Club Cesena alla ASD Rubicone Volley (per gli atleti Andrea Graziani, Matteo Mazzotti, Leonardo Rocchi e Luca Gherardi) e vincolo sussistente per la stagione 2020/21 con la società Volley Club Cesena (atleta Bianca Mazzotti). Contestavano quindi l'applicazione dell'art. 8 dello Statuto al caso di specie;

2) "Violazione dell'articolo 19 R.A.T".: secondo le dissertazioni dei tesserati il provvedimento impugnato deriverebbe dall'accertamento della violazione di cui all'art. 19 R.A.T., comma 2 lettera c) , la cui interpretazione potrebbe però, a loro dire, non essere univoca e potrebbe per l'effetto indurre una "comprensibile confusione" non sussistendo certezza nella definizione di "manifestazione o gare di pallavolo".

Riferivano pertanto le similitudini rispetto alla organizzazione e partecipazione ai camp estivi (non oggetto di valutazione disciplinare), la cui natura veniva riportata ad un livello amatoriale e non agonistico (CU n. 2 del 31.07.2018), pertanto estraneo all'alveo dell'applicazione dei regolamenti FIPAV.

Sulla base di tale assunto i tesserati, interpretando a loro modo la Giurisprudenza Federale e alcuni decreti ministeriali, sostenevano la natura del carattere agonistico/amatoriale del torneo di beach volley in questione.

Invocavano, anche, l'assoluta buona fede con cui avevano agito, suffragata peraltro dal fatto che, dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione indagini e della comunicazione della Federazione (del 10.09.2020) con cui venivano avvisati dei rischi in cui sarebbero incorsi i tesserati partecipando a tale manifestazione, avevano inoltrato immediatamente una email di scuse per l'errore commesso.

3)" Applicabilità delle circostanze attenuanti ex art. 104 lettera c) Reg. Giur. anche per il contegno tenuto dai tesserati che avevano ammesso i fatti e si erano scusati per il loro comportamento, concretizzatosi nella mancata iscrizione agli ulteriori eventi organizzati da AIBVC;

Concludevano chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione della pronuncia impugnata; in via principale l'annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta dal Tribunale Federale,

tenuto conto della buona fede degli incolpati.
All'udienza di discussione tenutasi il 22 gennaio 2021, venivano sentiti sia il Procuratore Federale, che concludeva per la conferma della decisione impugnata, sia l'Avv. Claudia Balesteri, per i reclamanti, che concludeva per l'accoglimento dei proposti reclami.
La Corte Federale di Appello, disposta in via preliminare la riunione dei procedimenti per evidenti motivi di connessione oggettiva, si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze dei reclamanti non risultano idonee a confutare le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione di primo grado.
Preliminarmente appare opportuno disattendere quanto dedotto nel primo motivo di reclamo, stante che la decisione impugnata risulta fondata solo ed esclusivamente sulla violazione di cui all'art.**19 del R.A.T.**
Ciò detto, in ordine ai fatti relativi alla detta violazione, si ribadisce che la effettiva partecipazione degli odierni atleti ad un torneo di Beach Volley non organizzato né autorizzato dalla FIPAV risulta accertata e incontestata.
Parimenti pacifico e riconosciuto è l'assoggettamento degli odierni tesserati alle norme e statuti federali della FIPAV.
Orbene proprio l'art 19 del R.A.T. prevede espressamente che i tesserati hanno il dovere "di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB".
Il dato testuale della disposizione è inequivoco e, a giudizio di questa Corte, non lascia spazio a diverse interpretazioni.
La chiarezza e vincolatività della norma rende superflua ogni ulteriore esame in ordine alla sua applicabilità alla fattispecie in esame.
Basti solo dire che, così come si evince da tutta la documentazione acquisita in giudizio e dagli articoli presenti in rete prima del suo svolgimento, l'evento sportivo svoltosi in Bellaria, denominato "Torneo AIBCV CUP di Beach Volley" non aveva, in alcun modo, le caratteristiche tipiche di un torneo per il quale non era necessaria l'autorizzazione e/o l'approvazione di cui al citato Art. 19 del RAT.
Quanto sopra trova anche conferma nella diffida del 10/9/2020, a firma del Presidente Federale FIPAV, pubblicata nell'immediatezza dei fatti ed allegata agli atti dei reclami in oggetto.
Ciò detto, si può però osservare come i tesserati in questione abbiano mostrato, in entrambi i gradi di giudizio, un comportamento processuale trasparente e collaborativo e come il contesto complessivo in cui hanno avuto luogo le condotte degli stessi consentano di individuare un più attenuato disvalore nella violazione commessa.
Le sanzioni applicate dal Tribunale Federale, dunque, meritano - seppur parziale - riduzione ad equità, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello

in parziale accoglimento dei reclami riuniti, riduce la sanzione a carico dei tesserati all'epigrafe, a mesi 1 (uno) di sospensione da ogni attività federale a decorrere

dalla data di affissione dei rispettivi provvedimenti sanzionatori di primo grado.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO il 28 gennaio 2021